



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2019-311 DATA 25/09/2019

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AL FINE DI PREVENIRE E RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

25/09/2019	Il Sindaco
	Marco Bucci



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE
Schema Provvedimento N. 2019-POS-315 del 12/09/2019

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AL FINE DI PREVENIRE E RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Matteo Campora,

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria 21 febbraio 2006 n. 4 con la quale è stato approvato il "Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra" dal quale emerge che il Comune di Genova è stato classificato come *"ZONA 1 – Agglomerato"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 10 giugno 2016 n. 536 che ha successivamente aggiornato la classificazione della zona valutata sulla base dei dati di monitoraggio del periodo 2010-2014 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 155/2010;
- il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE ed istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente stabilendo, tra l'altro, i valori limite e/o i valori obiettivo per le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene).
- la Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 12 "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali", che in attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs 155/2010 ha stabilito in capo alla Regione la competenza alla valutazione della qualità dell'aria ed ha affidato ad ARPAL la gestione e controllo della rete di misura e dei modelli di valutazione;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della sopracitato piano regionale il Comune di Genova, sulla base dei dati misurati dalla rete di monitoraggio o stimati, è vincolato ad adottare interventi per il risanamento della qualità dell'aria entro i termini di tempo fissati e basandosi sulle indicazioni strategiche fornite, al fine

di conseguire nel tempo sul proprio territorio il sicuro rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- il Piano anzidetto individua il Sindaco quale Autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme degli inquinanti in argomento;
- l'inventario regionale evidenzia, in maniera inequivocabile, che il traffico cittadino è una delle sorgenti emissive che concorrono al superamento dei limiti degli inquinanti;
- con la Delibera della Giunta Regionale n. 941 del 16.11.18 la Regione Liguria ha approvato le "Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente in Regione Liguria" al fine di ridurre, nel territorio del Comune di Genova, le concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti più critici (biossido di azoto e ozono) e per il monitoraggio delle azioni programmate;
- Il Comune di Genova è interessato dalla procedura di infrazione n. 2015/2043 – attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, con riferimento ai valori limiti medi annui di NO₂ - avviata dalla Commissione Europea contro l'Italia per i superamenti che si sono registrati nel corso degli anni 2010 - 2013 nelle zone in cui non si applicava la proroga dei termini per il raggiungimento dei limiti;
- Con DGC-2019-59 è stata approvata la proposta di interventi del Comune di Genova per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria contenute nel documento "linee di azione del Comune di Genova per il risanamento e tutela della qualità dell'aria" e previste dal documento "Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente in Regione Liguria" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 941 del 16.11.18;
- le linee di azione, approvate con la DGC-2019-59, prevedono un'articolazione in fasi successive in funzione anche del risultato che si otterrà dai vari step di applicazione.

DATO ATTO CHE:

- a seguito del superamento del limite previsto per l'inquinante PM10, è stata adottata l'Ordinanza n. 440 del 28.12.2006, tuttora vigente, con la quale, al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica, è stata limitata la circolazione nell'ambito di una porzione di territorio comunale per alcune tipologie di autoveicoli, prevedendo nel contempo l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi in caso di persistenza del superamento dei limiti previsti dalla normativa per il PM10;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 676/2007, 506/2010, 424/2011, 337/2013 sono state rispettivamente varate la fase I-II-III-IV del Piano di Azione Comunale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, con particolare riguardo a interventi a favore del trasporto pubblico e per la conversione ed efficientamento energetico degli impianti termici;
- con Determinazione Dirigenziale n. 30/2017 del 05/12/2017 è stato approvato il bando "Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria: acquisto di scooter elettrici e biciclette a pedalata assistita- 15 dicembre 2017- 31 maggio 2018" terminato nel 2018 con il totale esaurimento dei fondi;

- La Direzione Ambiente ha predisposto un bando per la concessione di contributi per la sostituzione dei cicli/motocicli la cui circolazione verrà interdetta dalla presente ordinanza fino a raggiungere l'importo complessivo di euro 500.000 per un valore del singolo contributo pari ad un massimo di 400 euro.

Vista la valutazione annuale della qualità dell'aria nel Comune di Genova per il periodo 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, relativa ai parametri per cui esiste un rischio di superamento dei limiti di legge e pervenuta della Regione Liguria il 10.08.2018, in cui viene confermata la criticità per l'agglomerato di Genova e da cui emerge che il valore limite sulla media annuale di NO₂ nell'agglomerato di Genova nel 2016 e 2017 risulta ancora superato quasi ovunque, in modo più marcato nelle stazioni che sono state classificate da traffico veicolare;

Considerato che nell'anno 2018 si conferma nel Comune di Genova il superamento dei limiti di qualità dell'aria di NO₂ in tutte le stazioni da traffico;

Dato atto che il territorio cittadino risente negativamente delle emissioni prodotte dal locale porto, il quale è stato individuato dall'inventario regionale quale fonte primaria di inquinamento, come anche dalle emissioni derivanti dall'attraversamento di importanti arterie autostradali, nonché dall'aeroporto;

Preso atto che dette significative componenti emissive, che incidono notevolmente sull'inquinamento atmosferico, esulano dalle competenze della Civica Amministrazione;

Preso, altresì, atto che l'art. 2 del Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. 32/2011 e modificato con D.C.C. n. 65/2013 e n. 20/2018 definisce le misure a tutela della pubblica incolumità come l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;

Ritenuto pertanto necessario, al fine della tutela della salute pubblica, procedere all'implementazione della prima fase della misura di contenimento per le emissioni in atmosfera dovute al traffico veicolare, estendendo il divieto di circolazione prescritto dalla precedente ordinanza n. 440 del 28/12/2006;

Tenuto conto delle difficoltà organizzative temporali legate alla predisposizione della cartellonistica da posizionare sul territorio cittadino;

VISTI

- l' Ordinanza Sindacale n. 440 del 28/12/2006;
- il Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. 32/2011 e modificato con D.C.C. n. 65/2013 e n. 20/2018;
- il D. Lgs. 285 del 30/4/1992 e s.m.i., in particolare per gli artt. 5 – 6 – 7;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267/18.8.2000;
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Genova;

ORDINA

1) su tutto il territorio comunale:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

2) a partire dal 01 novembre 2019

il divieto di circolazione **nella zona centrale, individuata dalla planimetria e dalla descrizione allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale**, con esclusione della strada sopraelevata “Aldo Moro” e le relative rampe di accesso, nella fascia oraria dalle 07.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli :

autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1

autoveicoli privati ad alimentazione diesel M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 2

ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore a Euro 1

ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1

Sono esclusi dai divieti di cui sopra:

- veicoli a trazione elettrica o ad emissioni nulle;
- autoveicoli alimentati a metano, GPL;
- veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico;
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile;
- Veicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali;
- Veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria presso le officine Autorizzate muniti di prenotazione di revisione, limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli con targa estera;
- Gli autoveicoli, ciclomotori e motocicli inseriti nei registri nazionali dei veicoli storici regolarmente certificati.

DISPONE

- che, qualora il monitoraggio sulla qualità dell’aria evidenziasse un andamento positivo/negativo le sopra descritte azioni potranno essere rimodulate e ridefinite temporalmente e nei contenuti, attraverso specifico provvedimento in coerenza anche con le linee di azione approvate con DGC-2019-59;
- L’abrogazione dell’Ordinanza Sindacale n. 440 del 28/12/2006 e dell’Ordinanza Sindacale n.34T del 06/04/2007.

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 comma 14 e dall'art. 7 comma 13 bis, del D.Lgs. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni, da parte della Polizia Municipale e degli altri organi di controllo competenti.

MANDA

1. alla Direzione Mobilità per la segnalazione del divieto di cui alla presente Ordinanza;
2. alla Direzione Polizia Locale ed agli altri competenti Organi di Polizia Amministrativa per la verifica dell'ottemperanza di quanto disposto nella presente ordinanza e l'applicazione delle sanzioni conseguenti;
3. alla Direzione Ambiente affinché provveda a monitorare, in collaborazione con Regione e Arpal l'andamento della qualità dell'aria relazionando periodicamente il Sindaco;
4. alla Direzione Comunicazione per la necessaria divulgazione del provvedimento e per la realizzazione di una specifica attività di informazione diretta ai cittadini;
5. alla Regione Liguria per gli adempimenti connessi con il "Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra";
6. ad ASL3 Genovese ed ARPAL, per quanto di rispettiva competenza.

Il Sindaco
Marco Bucci

PERIMETRAZIONE: il perimetro è descritto dalla seguente sequenza di vie (o tratti di via). I tratti di strada indicati risultano inclusi internamente al confine a meno che non sia specificatamente indicato.

Piazza Dinegro, esclusa – Via Bruno Buozzi, esclusa - Via Adua, esclusa - Via Alpini d'Italia, esclusa - Via Antonio Gramsci, esclusa – Piazza Caricamento (parte carrabile), esclusa – via della Mercanzia (tratto tra via Turati e piazza Cavour), esclusa - via Turati, esclusa - Piazza Cavour, esclusa –Corso Maurizio Quadrio, escluso - Corso Aurelio Saffi e rampe di via delle Casacce e via D'Annunzio (per l'accesso e l'uscita da Corso Saffi – Corso Quadrio, strada Aldo Moro), esclusi – Via delle Brigate Partigiane (tratto tra Via Pisacane e Rotonda IX Novembre 1989), esclusa – Rotonda IX Novembre 1989, esclusa - Corso Guglielmo Marconi (tratto tra Via delle Brigate Partigiane e Via Alessandro Rimassa), escluso – Via Alessandro Rimassa, esclusa – Corso Torino (compresa l'interposta Piazza Girolamo Savonarola), esclusa - Corso Sardegna (tratto tra Via Tolemaide e via Bonifacio), escluso – Via Bonifacio, esclusa – Piazza Carloforte, esclusa - Ponte Gerolamo Serra, escluso – Via Giacomo Moresco (tratto tra Ponte Gerolamo Serra e Piazzetta Firpo), esclusa – Piazzetta Firpo, esclusa – Via Canevari, tratto tra Piazzetta Firpo e Corso Monte Grappa – Corso Monte Grappa - Piazza dello Zerbino, esclusa - Passo dello Zerbino, esclusa - Via Bartolomeo Arecco, esclusa – Piazza Manin, esclusa – Corso Carlo Armellini, escluso – Corso Solferino, escluso – Corso Magenta, escluso – Corso Paganini, escluso – Piazza Goffredo Villa, esclusa – Spianata Castelletto, esclusa – Via Crosa di Vergagni, esclusa – Belvedere L. Montaldo, escluso – Via G. Colombo, esclusa - Corso Firenze, escluso - Corso Ugo Bassi (tratto tra Corso Firenze Via Ambrogio Spinola, escluso) - Via Ambrogio Spinola, escluso - Via Napoli, esclusa - Ponte Don Acciai, escluso - Via Bari, esclusa - Largo S. Francesco da Paola, escluso - Via Bologna, esclusa - Via Venezia, esclusa.



LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO
DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE
DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AL FINE DI PREVENIRE
E RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA



Area Limitazione Circolazione

